



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia**  
**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 372 del 2010, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Dussmann Service Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Filippo Martinez, Davide Moscuza, con domicilio eletto presso Franco De Robbio Avv. in Trieste, largo Bonifacio 1;

***contro***

Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine- Dipartimento Servizi Condivisi, rappresentato e difeso dall'avv. Federico Rosati, con domicilio eletto presso Federico Rosati Avv. in Trieste, via Donota 3;

Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine, Asl n. 4 - Medio Friuli;

***nei confronti di***

Serenissima Ristorazione Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Mario Calgaro, Mario Sardos Albertini, con domicilio eletto presso Mario Sardos Albertini Avv. in Trieste, via Filzi 15;

***per l'annullamento***

quanto al ricorso introduttivo:

- del provvedimento del Dipartimento Servizi Condivisi presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine S. Maria della Misericordia, prot. n. 33224 datata 27 maggio 2010, di comunicazione della conclusione del procedimento di individuazione del miglior offerente per l'affidamento del servizio di Ristorazione dell'Az.Osp. S.Maria della Misericordia sedi di Udine e Cividale e dell'A.S.S. n. 4 Medio Friuli sedi di Udine e Cividale;
- della determinazione dirigenziale del Direttore del Dipartimento Servizi Condivisi presso l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine, n. 726 datata 25 maggio 2010, di approvazione dei verbali di gara per l'affidamento del servizio e di individuazione del miglior offerente nella società Serenissima Ristorazione;
- del verbale di gara in seduta pubblica datata 25 marzo 2010 di individuazione del miglior offerente;
- del verbale di gara in seduta pubblica datata 27 ottobre 2009 di valutazione della documentazione amministrativa nella parte in cui la controinteressata viene ammessa alle successive fasi della procedura di gara e non viene esclusa;
- di tutti i verbali di gara in seduta riservata della commissione

tecnica (sedute del 12 gennaio 2010, 20 gennaio 2010, 26 gennaio 2010, 17 febbraio 2010, 24 febbraio 2010, 3 marzo 2010) di valutazione delle offerte tecniche nella parte in cui non vengono accertate le carenze dell'offerta tecnica della controinteressata, vengono attribuiti i punteggi e non si procede all'esclusione della stessa e/o segnalazione alla stazione appaltante/Commissione di gara per l'adozione del provvedimento di esclusione;

in via esclusivamente subordinata:

- del capitolato di gara nella parte in cui non individua e indica i subpunteggi da attribuire ai sub-criteri di valutazione dell'offerta tecnica;

- di tutti i verbali di gara in seduta riservata (sedute innanzi elencate) di valutazione delle offerte tecniche, anche nella parte in cui non si dà atto delle modalità di custodia e verifica dell'integrità dei plichi suddetti;

- del verbale di gara del 27 ottobre 2009, del verbale di gara del 25 marzo 2010, di individuazione del miglior offerente anche nella parte in cui non si dà atto delle modalità di custodia e verifica dell'integrità dei plichi suddetti;

- delle norme di partecipazione nella parte in cui si descrive le operazioni di apertura delle buste, ove fossero interpretate nel senso di consentire l'apertura di dette buste in seduta riservata e non pubblica;

nonché per la dichiarazione di inefficacia del contratto e per il

risarcimento dei danni da pronunciarsi nella forma della reintegrazione in forma specifica, ove e nella parte in cui ciò sia possibile al momento della pronuncia e/o per equivalente e/o eventualmente per perdita di chance- con riserva di ulteriore specificazione e quantificazione nel corso del giudizio ;

Quanto ai motivi aggiunti depositati in data dd. 16.7.2010:

-del provvedimento dd. 28 giugno 2010 comunicato a mezzo fax in pari data, con il quale il Dipartimento Servizi Condivisi ha dato riscontro negativo all'informativa inviata dalla ricorrente Società ai sensi e per gli effetti dell'art. 243 del D.Lgs 163/06

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Azienda Ospedaliero-Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine- Dipartimento Servizi Condivisi e di Serenissima Ristorazione Spa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 aprile 2012 il dott. Oria Settesoldi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

La ricorrente impugna i risultati della gara in epigrafe, deducendo i seguenti motivi:

(in via principale, perché rivolti ad ottenere l'annullamento del

provvedimento di aggiudicazione a favore della controinteressata Serenissima Ristorazione spa e l'esclusione della stessa)

1) Violazione della lex specialis di gara in parte qua - violazione dell'art. 38 c.1. lett. c) ultimo capoverso del d.lgs 163/2006 – violazione della par condicio. Difetto di istruttoria e motivazione; si assume che la ditta avrebbe dovuto essere esclusa per la mancata presentazione da parte di tutti i soggetti muniti di legale rappresentanza della dichiarazione obbligatoria ex art. 38 cit.; mancherebbe, in particolare, quella dei signori, procuratori o procuratori speciali : Giuseppe Cuni, Lauro Vicentini, Riccardo Basso, Stefano Busatta, Sergio Venditti, Andrea Gamba, Luigino Parolon, Alessandra Vezzaro.

2) Violazione della lex specialis di gara in parte qua - violazione dell'art. 38 c.1. lett. c) ultimo capoverso del d.lgs 163/2006 – violazione della par condicio. Difetto di istruttoria e motivazione; si assume anche la mancata presentazione della dichiarazione obbligatoria per Gabriella Marchesin, cessata dalla carica di procuratore speciale in data 19.1.2007 e quindi nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando.

3) Violazione della lex specialis di gara ; violazione dell'art. 3 l. 241/90; eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e motivazione; travisamento ed erronea valutazione; violazione del principio di par condicio e concorrenza; nell'assunto che la controinteressata avrebbe dovuto essere esclusa per non aver

presentato certificazione di qualità relativa al centro di cottura dell'ASS n. 5 di Palmanova, che pure aveva dichiarato che avrebbe utilizzato.

4) Violazione della lex specialis di gara ; violazione dell'art. 3 l. 241/90; eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria e motivazione; travisamento ed erronea valutazione; violazione del principio di par condicio e concorrenza; nell'assunto che l'intero progetto della ricorrente è strutturato unicamente in relazione al confezionamento pasti presso il centro cottura di Palmanova, ed è stato in quanto tale valutato con attribuzione del relativo punteggio, mentre la stessa non potrebbe avere la disponibilità di tale centro cottura per l'intera durata dell'appalto. Inoltre le affermazioni fatte riguardo all'ulteriore centro cottura di Boaro ( in fascicolo 3 dell'offerta tecnica indicato solo per emergenze produttive ed invece in fascicolo 23 indicato come centro dove sarebbero state trasferite alcune produzioni estranee all'appalto de quo e ancora, nel fascicolo n. 24, indicato come sede messa a disposizione in caso di mancata aggiudicazione del nuovo appalto dell'ASS n. 5 di Palmanova) determinerebbero contraddittorietà nonché incompletezza dell'offerta, per la mancata produzione di certificazione di qualità per tale centro. Se ne deduce la necessità di escludere Serenissima o attribuirle comunque punti 0 per il progetto tecnico.

Motivi dedotti in via subordinata:

5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 83 del d.lgs 163/2006.

Violazione dell'art 83, 4<sup>c</sup>. del d.lgs 163/2006; violazione della par condicio competitorum . Sviamento; Violazione art. 97 Cost.; nell' assunto che il capitolato speciale d'appalto sarebbe illegittimo perché non specifica i sub pesi o sub punteggi in relazione ai sub criteri fissati nell'ambito dei quattro criteri in cui vengono ripartiti i 50 punti riservati alla "qualità".

6) Violazione dell'art. 2 comma 4 d.lgs 163/2006. Violazione dell'art. 2 l. 241/90. Difetto di motivazione. Violazione del principio di trasparenza. Violazione della par condicio dei concorrenti.; nell'assunto che la mancata predeterminazione dei punteggi attribuibili a ciascun sub criterio determina anche l'illegittimità di tutta la procedura.

7) Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 delle norme di partecipazione. Violazione e falsa applicazione dei principi di trasparenza, pubblicità, imparzialità; per l'effettuazione in seduta non pubblica dell'apertura delle buste tecniche.

8) Violazione dell'art. 2 comma 2 d.lgs 163/2006. Violazione del principio di segretezza delle offerte. Violazione della par condicio dei concorrenti. Sviamento. Violazione dell'art. 97 Cost.; perché il verbale di gara non specifica alcunché in ordine alla sigillatura e conservazione dei plichi contenenti le offerte tecniche e quelle economiche al termine della seduta del 27.10.2009 e il verbale della seduta del 12.1.2010 non dà atto dello stato di custodia dei plichi e degli accertamenti sulla loro integrità.

La ricorrente ha proposto motivi aggiunti avverso il provvedimento 28.6.2010 che riscontra negativamente l'informativa di ricorso, riproponendo tutte le censure di ricorso. La stazione appaltante e la controinteressata si sono costituite in giudizio controdeducendo per il rigetto del ricorso.

### DIRITTO

Il primo e secondo motivo sono infondati perché i soggetti indicati dalla ricorrente non rivestivano e non hanno rivestito la carica di amministratore della società controinteressata mentre il bando di gara, all'art. III.2.1) condizioni di partecipazione, prevedeva espressamente: "Dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del comma 2 art. 38 D.Lgs 163/06 con la quale la ditta attesta di non incorrere in alcuna delle condizioni di esclusione di cui ai punti a-b-c-d-e-f-g-h-i-m comma 1 art 38 del D.Lgs 163/06 ..... ", e l'art 38 D.Lgs 163/06 lettera b) prevede l'esclusione dalla gara qualora sussistano requisiti soggettivi ostativi per gli "amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico"; nello stesso senso anche l'art. 3.1.c. delle norme di partecipazione.

La controinteressata ha prodotto la dichiarazione cumulativa ex art 38 D.Lgs 163/2006 richiesta dalla lex specialis e ulteriori autonome dichiarazioni di tutti i componenti del C.d.A. e dei Direttori Tecnici , ed ha quindi ampiamente soddisfatto il precetto normativo che, come ormai chiarito da una pressoché unanime giurisprudenza non si riferisce ai procuratori, ancorché muniti di potere di

rappresentanza. (T.A.R. Veneto sez. I n. 1474 e n. 557 del 2011 ; T.A.R. Lombardia Brescia sez. II, n. 527 del 2011).

Con il terzo motivo la ricorrente si duole della asserita violazione da parte della controinteressata della lex specialis di gara, nella parte in cui prevedeva che i concorrenti producessero le certificazioni di qualità, per le quali era previsto l'assegnazione di 15 punti complessivi, ritenendo che la controinteressata avrebbe prodotto certificazioni di qualità di vari centri, diversi dal centro di cottura ASS n. 5 di Palmanova individuato per la produzione dei pasti e quindi avrebbe dovuto essere esclusa o avrebbe dovuto riportare un punteggio pari a zero per tale voce. La censura è infondata perché, a prescindere dal fatto che le certificazioni di qualità prodotte attestano il livello qualitativo dell'intero sistema di gestione dell'azienda e che la previsione di cui al capitolato non si riferiva specificamente ad una certificazione di qualità dello specifico centro cottura, comunque la mancata menzione di un centro cottura non era prevista a pena di esclusione, trattandosi di elemento utile per il punteggio di qualità e non di requisito di partecipazione; inoltre il punteggio attribuito per il parametro n. 4 non potrebbe venir azzerato perché la certificazione di qualità costituiva solo uno dei cinque elementi (insieme a modalità di approvvigionamento, centro di cottura, formazione e addestramento, attestazioni di servizio) che, come previsto dal capitolato speciale, sono stati valutati per l'attribuzione del punteggio globale de quo nell'ambito dei 15 punti complessivi previsti.

Con il quarto motivo la ricorrente lamenta che il progetto tecnico di Serenissima spa, con le relative relazioni descrittive, prevede la preparazione dei pasti, sia per il periodo transitorio che per il periodo ordinario, presso il centro di cottura dell'Ospedale di Palmanova, affermando che "la stazione appaltante ha dunque valutato il progetto di Serenissima e attribuito i relativi punteggi esaminando la gestione del servizio unicamente in relazione a tale centro di cottura", mentre la ricorrente sottolinea che Serenissima spa dispone di tale centro di cottura in virtù di appalto che scadrà il 31.12.2013, con conseguente stravolgimento dell'intero progetto perché non risulterebbe coperto l'intero periodo sessennale con possibilità di rinnovo per ulteriori due anni, previsto dal bando di gara.

Da tutto ciò la ricorrente fa discendere l'erroneità e illegittimità della valutazione effettuata dalla commissione tecnica, che avrebbe dovuto escludere l'offerta o, in alternativa, attribuirle punteggio zero per il primo parametro di qualità: progetto tecnico di gestione (organigramma aziendale e di commessa) e organizzazione del personale-piano di emergenza (massimo punti 10).

Anche questo motivo è infondato perché la controinteressata ha comunque prodotto la descrizione del centro di cottura di Boara Pisani (RO), indicato quale centro produttivo dei pasti in ipotesi di venir meno della disponibilità del centro di Palmanova e la lex specialis di gara non prescriveva l'immutabilità del centro cottura per l'intero periodo contrattuale.

La ricorrente lamenta anche, con riferimento al centro di cottura di Boara Pisani, che la controinteressata non avrebbe prodotto alcun progetto tecnico, non avrebbe indicato i processi di produzione, né di preparazione e trasporto, né il piano di autocontrollo, ma anche tali doglianze sono manifestamente infondate.

In effetti la documentazione in atti dimostra che il progetto tecnico prodotto da Serenissima spa prevede per il periodo transitorio la fornitura di pasti in regime fresco-caldo, con produzione presso il centro di cottura dell'Ospedale di Palmanova ( che risulta essere nella sua disponibilità in virtù di contratto di appalto con Azienda per i Servizi Sanitaria n. 5 Bassa Friulana che scadrà in data 30.06.2014) e per il periodo ordinario, la preparazione di pasti in sistema refrigerato, con produzione sempre presso il centro di cottura di Palmanova.

Per l'ipotesi che al termine dell'appalto con ASS 5 Palmanova Serenissima spa non risultasse nuovamente aggiudicataria dell'appalto di ristorazione, è previsto che i pasti verranno prodotti dal centro cottura regionale di Boara Pisani (RO) di proprietà di Serenissima Ristorazione spa, che ha allegato all' offerta tecnica tanto la descrizione del centro cottura di Palmanova quanto la descrizione e la relazione tecnica del centro di cottura di Boara Pisani.

Non si riscontra a tale riguardo alcuna confusione e/o contraddittorietà dell'offerta, mentre, per quanto concerne la mancanza di certificazione del centro di Boara Pisani, si rimanda a

quanto già chiarito con riferimento al terzo motivo.

Il quinto motivo, nonché il primo di quelli dedotti in via subordinata, si appunta sul capitolato speciale di gara, nella parte in cui si ripartiscono i 50 punti riservati alla qualità tra quattro criteri; la ricorrente lamenta che la lex specialis di gara avrebbe individuato quattro criteri di attribuzione, e, per ciascun criterio, dei subcriteri senza indicare anche i relativi sub punteggi.

La censura è infondata.

L'art. 8 del capitolato speciale di gara. - Attribuzione e punteggi qualità - ha infatti previsto quattro parametri tecnici di valutazione e ha indicato il punteggio riservato a ciascuno, nonché gli specifici contenuti tecnici di ciascun parametro, che non sono quindi dei subcriteri ma gli specifici elementi valutabili per l'attribuzione del punteggio relativo a ciascun parametro.

Infatti, come sostanzialmente già chiarito nell'ambito dell'esame del terzo motivo di ricorso, i punteggi attribuiti dalla Commissione per la valutazione delle offerte sono stati attribuiti ai parametri generali di qualità e non ai singoli elementi tecnici che ne costituivano il contenuto.

In particolare il capitolato speciale di gara ha individuato un punteggio massimo di 50 punti per la qualità così suddivisi:

- 1) progetto tecnico di gestione, max 10 punti
- 2) gestione e controllo dei processi, max 10 punti
- 3) soluzioni progettuali e migliorie, max 15 punti

4) modalità di approvvigionamento, max 15 punti.

Per ciascuno di questi parametri ha poi specificato gli elementi che andavano a costituirlo. Il "progetto tecnico di gestione", è stato individuato quale: “organigramma aziendale e di commessa e organizzazione del personale - piano di emergenza.” e così via...

La Commissione ha poi attribuito il punteggio per ciascun parametro senza alcun subpunteggio per gli asseriti sub elementi di valutazione, perché la formulazione del capitolato era tale da imporre una valutazione globale dei componenti di ciascun parametro e un giudizio complessivo dello stesso.

D'altra parte il criterio di aggiudicazione dell' offerta economicamente più vantaggiosa non presuppone una puntualizzazione dei criteri di valutazione delle offerte a tal punto dettagliati da predeterminare, in maniera rigida, il giudizio sulle singole voci, in modo da trasformare tale procedura, anche in riferimento alla valutazione del merito tecnico, in un criterio automatico di selezione; infatti l'art 83 codice appalti prevede esclusivamente che, qualora la Stazione appaltante disponga che la commissione esprima una valutazione per il singolo sub criterio, preveda anche l'attribuzione di punteggio per ciascun sub criterio, ma non preclude la possibilità di effettuare una valutazione complessiva per ciascun parametro di qualità , come avvenuto nel caso di specie, ferma restando la necessità che siano comunque esplicitati i contenuti tecnici di ogni parametro, onde permettere ai

concorrenti di formulare un'offerta consapevole e di fornire tutti gli acconci elementi di giudizio. Nel caso di specie ciò è quanto risulta essere avvenuto.

Con il sesto motivo, che di fatto costituisce una prosecuzione di quello precedente, si lamenta che la mancata predeterminazione dei sub punteggi da attribuire alle offerte connessi ai sub criteri di valutazione, renderebbe illegittimi i verbali di gara riferiti all'assegnazione dei punteggi concernenti l'offerta tecnica, per difetto di motivazione in quanto risulterebbero frutto di giudizi apodittici e non sarebbe evincibile il percorso logico giuridico che ha portato alla loro attribuzione.

Anche questo motivo di ricorso è infondato perché la commissione, come risulta dalla relazione allegata al verbale n. 6 del 3.03.2010, ha effettuato una ricapitolazione della descrizione analitica dei due progetti, enucleando i punti salienti di ciascuna soluzione progettuale e dimostrando di aver attentamente esaminato le specifiche caratteristiche delle offerte, con l'evidenziazione di quelle positive e di quelle meno positive .

E' pertanto evidente che la commissione ha coerentemente ed esaustivamente motivato il proprio giudizio, quale espresso dal punteggio aritmetico, avendo evidenziato le caratteristiche dell'offerta dell'una e dell'altra concorrente e la valutazione fattane.

Per esempio, per il primo parametro di valutazione (progetto tecnico di gestione: massimo punti 10) la commissione ha attribuito uguale

punteggio ai due concorrenti (punti 9) e tale assegnazione si rivela coerente con le osservazioni esposte al punto 1- della relazione (pag. 10) laddove si afferma che con riferimento ai vari elementi i due progetti "risultano sostanzialmente sovrapponibili" e "vengono ritenuti equiparabili" .

Un divario di punteggio si registra, invece, per il secondo parametro di valutazione (gestione e controllo dei processi: punteggio massimo 10), in quanto alla Serenissima Ristorazione sono stati attribuiti 9 punti e all'ATI Dussmann Service/Sodexo 7 punti e tale divario trova puntuale giustificazione nel giudizio meno positivo che la commissione tecnica ha espresso per l'ATI, per una serie di elementi riconducibili al secondo parametro, come analiticamente esposto nella stessa relazione.

Note di demerito per il progetto dell'ATI e di preferenza per quello della serenissima Ristorazione si registrano infatti per il processo di produzione, per il processo di prenotazione, per il processo di preparazione/ confezionamento dei carrelli vassoi, e per il processo di trasporto (pag . 11-12 della relazione).

Vi si legge, ad esempio che "Serenissima Ristorazione è in grado di garantire la tracciabilità del prodotto dall'acquisto della materia prima al vassoio, elemento quest'ultimo non definito fino alla fase di distribuzione dall'ATI Dussmann/Sodexo"; "che il progetto Serenissima Ristorazione prevede un grado di dettaglio maggiore rispetto all' ATI concorrente, proponendo per ciascuna fase

diagrammi di flusso e istruzioni operative"; "Serenissima Ristorazione propone l'uso di due nastri contemporanei, il che comporta una maggiore flessibilità organizzativa nell'uso del personale dedicato. Inoltre Serenissima Ristorazione effettua un controllo delle grammature ogni 3 - 5 vassoi utilizzando delle bilance in nastro"; ".. In tale senso Serenissima Ristorazione propone l'utilizzo di un carrello con un peso inferiore di 40 kg. rispetto a quello proposto dall'ATI Dussmann/Sodexo con evidenti vantaggi in termini di ergonomia e praticità di utilizzo" .

Per quanto riguarda il terzo parametro (soluzioni progettuali e migliorie: punti assegnabili 15), Serenissima Ristorazione ne ha avuti 14 e l'ATI Dussmann/Sodexo 13 e, anche in tal caso, la differenza di punteggio risulta coerente con le osservazioni esposte dalla commissione tecnica, così come i due punti di scarto a favore di Serenissima per il quarto ed ultimo parametro di valutazione rispondono alle note di demerito riferite all'ATI Dussmann/Sodexo che si evincono dalla relazione, a proposito della presenza, per alcuni piatti di termini dialettali che richiedono traduzione; inoltre si rimarca che "La ditta Serenissima Ristorazione riporta per ogni menù la lista degli ingredienti evidenziando la presenza di formaggio grana, uovo, vino e carne di maiale e l'assenza di pane, farina di frumento e farina di mais. L'ATI Dussmann/Sodexo non riporta per ogni menù la legenda degli ingredienti e in molte ricette prevede la presenza di farina di frumento, non specifica se i legumi siano in scatola e per le

colazioni fornisce pane del peso di 30 gr., invece che di 50 gr. come richiesto da capitolato. La ditta Serenissima Ristorazione nella dieta per intolleranza al latte riporta come alimento il budino e propone per le colazioni latte parzialmente scremato e non intero.

Entrambe le ditte hanno elaborato un ricettario; si rileva che alcuni piatti presentati dall'ATI Dussmann/Sodexo non siano di facile digeribilità per la composizione e la modalità di preparazione".

Per quanto concerne la concreta attribuzione alle offerte del punteggio numerico risultante dalle verifiche e valutazioni sopra ricordate e come sopra motivate il Collegio ricorda che questo costituisce esercizio del potere amministrativo di valutazione tecnico-discrezionale, incensurabile in sede di legittimità se non per manifesta illogicità, nel caso di specie non dedotta e nemmeno *ictu oculi* percepibile.

Infondato è anche il settimo motivo, con il quale la ricorrente ha eccepito la violazione dei principi di trasparenza e pubblicità, atteso che l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche sarebbe avvenuta in seduta non pubblica, in contrasto con quanto previsto dall' art 7 norme di partecipazione alla gara.

L'art. 2 delle norme di partecipazione alla gara prevedeva espressamente che ciascun concorrente dovesse trasmettere l'offerta in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura. Il plico doveva contenere, all'interno, tre buste separate:

- 1) documenti di partecipazione (sigillata e controfirmata sui lembi)

2) documentazione tecnico-qualitativa (chiusura normale)

3) offerta economica (chiusura normale)

L'art 7 delle norme di partecipazione alla gara prevede che: "Il C.S.C., verificata la regolarità delle documentazione richiesta a corredo dell'offerta, procederà all'individuazione del miglior offerente, per il lotto unico,.... I plichi verranno aperti presso il C.S.C..... . la procedura di gara si volgerà con le seguenti modalità:

1 FASE: in seduta pubblica

Alla prima fase, che avrà luogo il giorno e all'ora indicati nel bando di gara, potrà intervenire per qualsiasi effetto un rappresentante legale dell'impresa concorrente Il Presidente di gara, assistito dall'ufficiale verbalizzante, procederà all'apertura dei plichi pervenuti, dopo aver accertato la regolarità delle modalità di presentazione; verranno inizialmente esaminati i documenti di partecipazione, ammettendo o escludendo i concorrenti sulla base della documentazione di partecipazione; in seguito il Presidente di gara trasmetterà l'elenco delle ditte ammesse e la documentazione tecnica alla Commissione giudicatrice che effettuerà la valutazione dei servizi offerti .....

II fase in seduta non pubblica: la Commissione tecnica ...procederà alla valutazione tecnico-quantitativa della fornitura offerta..."

Dal verbale di gara n. 1 del 27.10.2009 risulta che in seduta pubblica, " .... Si procede all'apertura del plico, al fine di accertare che la documentazione sia completa e regolare. Si procede quindi alla verifica dell'integrità del plico mediante l'esame dei sigilli e delle firme

apposte sui lembi di chiusura e si procede ad accertare la regolarità della documentazione inserita nella busta 1. Al termine della verifica accertato che le ditte hanno presentato regolare documentazione si procede all'invio della busta n. 2, che rimane chiusa, alla commissione tecnica all'uopo nominata per la valutazione delle caratteristiche tecniche dei prodotti .... ".

Il Collegio ritiene che così procedendo la stazione appaltante abbia rispettato la normativa disciplinante la procedura di gara, dato che le norme di partecipazione alla stessa prevedevano che in seduta pubblica fossero aperti solo il plico contenente le tre buste e la busta contenente la documentazione di partecipazione.

Né sussiste ragione per dubitare della legittimità della normativa di gara al riguardo.

Dai verbali di gara risulta anche che, alla conclusione di ogni seduta, si dà atto che "al termine la commissione, procede ad ordinare tutta la documentazione esaminata che viene pertanto riposta all'interno di armadi chiusi a chiave, chiave che viene custodita dal segretario verbalizzante ... ". Pertanto, non essendo stato verbalizzato il riscontro di alcuna irregolarità successiva all'avvenuta chiusura a chiave degli armadi, non vi è motivo di dubitare della corretta avvenuta conservazione della documentazione.

Per le stesse ragioni risulta infondato anche l'ottavo motivo, con cui si lamenta che alla seduta pubblica del 27.10.09, la commissione nulla abbia detto circa la sigillatura e la conservazione dei plichi contenenti

le offerte tecniche e le offerte economiche al termine della seduta .

Infatti la commissione di valutazione delle offerte, nel verbale del 27.10.09, ha precisato che la busta contenente le offerte economiche veniva consegnata al segretario affinché la custodisse fino al giorno dell'apertura e che la busta contenente l'offerta tecnica veniva trasmessa alla commissione tecnica incaricata per la valutazione della documentazione tecnica, la quale, a sua volta, a chiusura di ogni verbale di riunione ha dato atto che la documentazione veniva riposta all'interno di armadi chiusi a chiave, la cui chiave veniva custodita dal segretario verbalizzante. Null'altro vi era pertanto da aggiungere.

Per tutte le considerazioni che precedono il ricorso comprensivo dei motivi aggiunti è infondato e deve essere respinto.

Le spese seguono la soccombenza liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia  
(Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna parte ricorrente a rifondere alle parti costituite le spese e competenze del presente giudizio liquidate in complessivi € 1.500,00 + IVA e CPA a favore di ciascuna parte.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 26 aprile  
2012 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere, Estensore

Rita De Piero, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/05/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)